



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 21/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI E RETI 12 gennaio 2016, n. 2

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica residua di 13,75MWe sito nel Comune di Stornarella, nonché delle seguenti opere di connessione che interessano i Comuni di Stornarella, Orta Nova e Ascoli Satriano:

1. Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Stornarella (FG);
2. Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";
3. rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione, in cavo sotterraneo.

Società: INERGIA S.p.A. Via del Tritone n° 125 - 00187Roma, P. IVA 01752630440.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione

- e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
  - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
  - il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Preso atto che:

- la Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Tritone, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 01752630440, nella persona del Sig. Onorio Onori, nato a San Ginesio (MC), il 28/06/1939 e residente ad Ascoli Piceno nella sua qualità di legale rappresentante, presentava in data 30.03.2007, acquisita al protocollo 38/3740, istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per l'impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico, della potenza di 38,5 MW, costituito da 14 aerogeneratori, nonché delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Stornarella (FG), in località “Terre Nove”;
- Il Servizio Ecologia regionale, all'esito della complessa fase preliminare di verifica (c.d. screening) della necessità della sottoposizione del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (in prosieguo V.I.A.), di cui alla D.D. n. 267 del 18.05.2009, aveva:
  - a. ritenuto idonee, sotto il profilo ambientale, 12 delle 14 infrastrutture proposte, (sancendo l'obbligo di VIA per quelle contrassegnate dai nn. 9 e 14);

b. sottoposto i progetti alle ulteriori verifiche imposte dagli art. 8 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, secondo gli autonomi e differenti parametri della «valutazione integrata» e «dell'indice di affollamento», avendo ricevuto, da parte di altre imprese, proposte di insediamenti eolici nel medesimo comune;

c. di conseguenza imponeva l'obbligo di VIA anche su 7 aerogeneratori che sommati ai 2 precedenti, divenivano 9 aerogeneratori sui 14 proposti.

- la Società Inergia S.p.A., avverso la su menzionata determinazione regionale n. 267/2009, è insorta davanti al TAR Puglia, limitando espressamente l'impugnativa alle sole parti sfavorevoli (ovvero l'obbligo di sottoposizione a VIA dei restanti 9 aerogeneratori);

- il Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, per tali ragioni, proseguiva l'istruttoria della originaria proposta progettuale, limitatamente ai soli 5 aerogeneratori dichiarati ambientalmente compatibili e quindi non sottoposti a procedura di VIA. In seguito, con nota prot. 1288 del 13/02/2013, venivano comunicati chiusi positivamente i lavori della Conferenza di Servizi, per una potenza pari a 13,750 MWe ed il procedimento istruttorio si concludeva con il rilascio del provvedimento di A.U. con D.D. n. 26 del 04/04/2014;

- il TAR con Sentenza n. 1369/2011 ha annullato in parte qua la D.D. n. 267 del 18.05.2009 osservando che "restano salvi, per la ricorrente, gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening, ossia l'esonero dalla valutazione d'impatto ambientale per cinque aerogeneratori su quattordici"; in sostanza il TAR adito, nel precisare gli effetti rinnovatori e conformativi della sentenza, ha però confermato che fossero sottoposti a VIA 9 dei 14 aerogeneratori proposti. Pertanto la Società proponente ha appellato la Sentenza del TAR Puglia davanti al Consiglio di Stato;

- il Consiglio di Stato, con Sentenza N. 3782 del 27/06/2012, accoglieva l'appello e riformava la Sentenza del TAR, evidenziando l'errore dello stesso, attribuibile ad un mero lapsus calami, nel momento in cui disponeva al Servizio Ecologia di sottoporre a VIA 9 impianti sui 14 proposti anziché i soli 2 ritenuti ambientalmente non compatibili (cioè quelli contrassegnati dai numeri 9 e 14), includendo quindi anche i 7 impianti che erano stati esonerati dall'assoggettamento a VIA dalla stessa D.D. n. 267/2009 del Servizio Ecologia regionale, per mancanza di criticità ambientali. Riformava quindi l'impugnata sentenza nella parte in cui limitava l'esonero dalla procedura di VIA ai soli 5 aerogeneratori sui 14, invece che ai 12 a suo tempo ritenuti idonei sotto il profilo ambientale e quindi sottratti alla procedura di VIA;

- il Servizio Ecologia regionale, in ottemperanza alle disposizioni della Sentenza del Consiglio di Stato N. 3782 del 27.06.2012 ed ai sensi dell'art. 16, comma 7 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale n. 336 del 13.12.2013 emetteva un nuovo provvedimento, che disponeva di "concludere con un provvedimento espresso a valle della prima fase sul giudizio di compatibilità ambientale delle dodici infrastrutture energetiche senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali escludendo dalla procedura di valutazione di impatto ambientale i 12 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, giusta D.D. n. 267 del 18.05.2009", e assorbiva anche l'istanza di proroga che la Società aveva comunque inoltrato prima della scadenza della suddetta Determinazione n. 267/2009;

- TERNA SPA in data 05.08.2011 rilasciava il proprio benestare relativamente alle opere per la connessione alla RTN di vari impianti della Società tra cui quello in oggetto, in antenna alla costruenda SE a 380/150 kV "Deliceto", collegata in entra-esce sulla linea a 380 kV "Foggia-Candela", riconfermato in data 04.03.2014 al prot. 2964;

- nel frattempo, parte delle opere elettriche benestariate da TERNA SpA per la connessione dell'impianto in oggetto, venivano autorizzate e realizzate, come: la SE "Deliceto" sopra menzionata autorizzata con D.D. n. 1367 del 12.12.2008 e successivamente l'ampliamento della stessa autorizzato con D.D. n. 6 del 21.01.2011; il cavidotto AT 150 kV che collega la SE di Deliceto alla sottostazione di Stornarella "Ferranti" autorizzato con D.D. n. 131 del 19.05.2011; la sottostazione di trasformazione AT/MT e smistamento AT di Ascoli Satriano, autorizzata sempre con Determinazione n. 131 del

19.05.2011;

- l'Ufficio Energie rinnovabili pertanto, a seguito della nuova Determinazione Dirigenziale n. 336 del 13.12.2013 emessa dal Servizio Ecologia regionale in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato N. 3782 del 27.06.2012, con nota prot. 855 del 04.02.2014 convocava una nuova Conferenza di Servizi per il 6 marzo 2014, relativamente ai restanti 7 aerogeneratori sui 12 ritenuti ambientalmente compatibili, invitando quindi la Società a caricare sul portale telematico della Regione Puglia [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) il progetto adeguato alla nuova Determinazione Dirigenziale suddetta, differenziando i 5 aerogeneratori già oggetto della Autorizzazione Unica n. 26 del 04/04/2014 dai restanti 7 aerogeneratori;

- la Società Inergia SpA, riusciva a caricare il progetto di completamento dei restanti 7 aerogeneratori sul portale telematico, solo in data 25 febbraio 2014, e di conseguenza, l'Ufficio Energie rinnovabili, con nota prot. 1354 del 25.02.2014, rinviava la Conferenza di Servizi al giorno 18 marzo 2014, al fine di permettere agli enti coinvolti nel medesimo procedimento di potersi esprimere sul progetto di completamento;

- in data 18/03/2014 si svolgeva la 1<sup>a</sup> riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:

1. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 9367 del 06.03.2014;

2. AdB della Puglia, prot. n. 3295 del 14.03.2014;

3. Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 4645 del 14.03.2014;

4. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari-Barletta Andria Trani-Foggia, prot. n. 3781 del 17.03.2014;

5. Servizio Attività Estrattive, prot. n. 3986 del 18/3/2014;

6. Modulo parere della Società che consegna il parere del Comune di Stornarella, prot. n. 1913 del 17/3/2014, non ancora pervenuto agli atti dell'Ufficio e quindi acquisito in sede di CdS;

7. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Bari, prot. n. 2687 del 18/03/2014;

i lavori della conferenza si concludevano con la richiesta di integrazioni da parte di alcuni Enti e l'acquisizione della nota prot. n. 2687 del 18/03/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Bari, sopraggiunta successivamente alla riunione della CdS, con la quale scriveva "in riferimento alla questione in oggetto, facendo seguito alla nota della SBAP per le Province di Ba, Bat e Fg n. 3781 del 17/03/2014, questa Direzione Regionale comunica a codesto ufficio della Regione di non essere competente al rilascio del provvedimento conclusivo in quanto il caso non rientra tra quelli previsti dall'art. 17, comma 3, lettera n) del D.P.R. n. 233/2207";

- l'Ufficio Energie rinnovabili, con nota prot. 1983 del 21/03/2014, inviava la copia conforme del Verbale della CdS tenutasi il 18 marzo 2014 alla Società Inergia SpA ed a tutti gli Enti/Società invitati a parteciparvi;

- l'Ufficio Energie rinnovabili, non avendo avuto alcun riscontro sulla trasmissione delle integrazioni richieste dagli Enti né in forma cartacea né telematica, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo, con nota prot. 309 del 26/01/2015 inviava alla Società un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 per manifesta mancanza di interesse, avendo l'obbligo di chiudere il procedimento;

- la Società Inergia SpA, con nota pec del 03/02/2015, acquisita al prot. 496 del 05/02/2015, inviava le proprie osservazioni al 10bis di cui sopra, comunicando di aver depositato in forma cartacea agli Enti di riferimento la documentazione richiesta dagli stessi e, con nota acquisita al prot. n. 951 del 03/03/2015, comunicava di aver caricato anche sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), la suddetta documentazione;

- l'Ufficio Energie rinnovabili, avendo riscontrato l'avvenuto caricamento in data 26/02/2015 da parte della Società Inergia SpA, di quanto predetto, con nota prot. 1244 del 16/03/2015, convocava per il giorno 21/04/2015 alle ore 11:00 presso lo scrivente Servizio, la seconda riunione della conferenza di servizi relativamente ai restanti 7 aerogeneratori sui 12 dichiarati compatibili ambientalmente;

- la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, Bat e Fg, con nota prot. 5245 del 15/04/2015, acquisita al prot. 1766 del 15/04/2015, chiedeva a quest'Ufficio di poter rinviare la C.d.S. del 21/04/2015 al giorno 28/04/2015, essendo stata convocata per quest'ultima data una C.d.S. per la discussione di analogo impianto eolico, proposto dalla stessa Società Inergia e ricadente in area limitrofa, del medesimo comune di Stornarella, al fine di una più adeguata valutazione complessiva dell'inserimento paesaggistico dei due parchi;

- l'Ufficio Energie rinnovabili, accogliendo la richieste della SBAP, con pec prot. 1765 del 15/04/2015, comunicava il rinvio della Conferenza di Servizi, programmata per il giorno 21/04/2015 al giorno 28/04/2015;

- in data 28/04/2015 si svolgeva la 2<sup>a</sup> riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, Bat e Fg e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:

1. Regione Puglia-Servizio Risorse idriche, prot. 1151 del 19/03/2014;
2. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. 3310 del 17/03/2015;
3. Regione Puglia-Servizio LL.PP-Ufficio Espropri, prot. 8029 del 11/03/2014;
4. Comando Militare Esercito "Puglia", prot. 5692 del 21/05/2014;
5. Aeronautica Militare 3<sup>a</sup> regione Aerea, prot. 24422 del 29/05/2014;
6. Regione Puglia-Servizio LL.PP-Uff. Coordinamento STP BA/FG, Determinazione Dirigenziale n. 799 del 21/10/2014;
7. AdB della Puglia, prot. n. 5635 del 23.04.2015;
8. Comando Marittimo Sud della Marina Militare, prot. n. 13819 del 16.04.2015;
9. SNAM Rete Gas SpA, prot. 98 del 16/04/2015;
10. Regione Puglia-Assetto del Territorio, prot. 4278 del 27/04/2015;
11. Modulo parere della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Ba, Bat e Fg, rilasciato in sede di CdS;
12. Servizio Assetto del Territorio, prot. 4288 del 28/04/2015 nota di rettifica del precedente parere espresso;

i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano nel seguente modo: "sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni ed acquisite in Conferenza, l'Ufficio prende atto dei pareri acquisiti e precedentemente elencati, tra cui in particolare il parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio, nonché della successiva comunicazione di errata corrige del medesimo Servizio, prot. n. 4288 del 28/04/2015 con la quale evidenziano che la dicitura "Rio Morto" riportata a pag. 16 è da intendersi "Terre Nove Ampliamento", in cui, all'esito dell'esame dei tre impianti proposti dalla Società Inergia nel Comune di Stornarella, ha espresso parere favorevole solo per quello oggetto della presente CdS, limitatamente agli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR, alla realizzazione dei soli aerogeneratori individuati dai numeri: 2, 4, 5, 6 e 7. Si prende atto altresì del parere espresso in sede di CdS dalla SBAP Ba-Bat-Fg con modulo parere, con il quale vengono richieste integrazioni progettuali. L'Ufficio pertanto all'esito della CdS invita la Società ad adeguare il progetto depositato alle risultanze del parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio e a voler fornire alle Soprintendenze le integrazioni richieste. Si prende atto del termine richiesto dalla Società proponente e si invita la Società medesima a voler comunicare mediante PEC a quest'Ufficio, dell'avvenuta ottemperanza, all'esito della quale si darà ulteriore impulso al procedimento che in attesa degli adempimenti deve intendersi sospeso ad ogni effetto di legge";

- l'Ufficio Energie rinnovabili, con nota prot. n. 1973 del 29/04/2015, inviava la copia conforme del Verbale della CdS tenutasi il 28 aprile 2015 alla Società Inergia SpA ed a tutti gli Enti/Società invitati a parteciparvi;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, avendo verificato il caricamento da parte della Società in data 09/07/2015, delle integrazioni richieste nell'ultima Conferenza di Servizi dalla SBAP per le province Ba-Bat-Fg e del progetto aggiornato al parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio, con nota prot.

2905 del 30/06/2015, convocava la 3<sup>a</sup> riunione della CdS per il giorno 23/07/2015;

- in data 23/07/2015 si svolgeva la 3<sup>a</sup> riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, Bat e Fg e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:

1. Regione Puglia-Servizio Foreste Sez. Prov. di Foggia, prot. 12610 del 19/05/2015;
2. Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III-Ispettorato Puglia-Basilicata e Molise, prot. 77092 del 12/06/2015;
3. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia, prot. 6586 del 09/07/2015;
4. Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. 13109 del 13/07/2015;
5. Marina Militare Comando Marittimo Sud Taranto, prot. 25780 del 16/07/2015;
6. Autorità di Bacino della Puglia, prot. 10303 del 20/07/2015;
7. Modulo Parere rilasciato dalla SBEAP per le Province di Ba, Bat e Fg in sede di CdS;

i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto dei pareri pervenuti, in particolar modo quello reso dalla SBEAP presente nella riunione della CdS e delle dichiarazioni effettuate dalla Società, con riferimento alla distanza dal corso d'acqua pubblica denominato "Marana La Pidocchiosa" nonché con l'acquisizione della nota prot. n. 41964 del 22/07/2015 dell'Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia, acquisita successivamente alla riunione della CdS, in cui si apprendeva, tra l'altro, che l'Agenzia aveva già richiesto le stesse integrazioni con la nota prot. 16307 del 20/03/2015 e che per mero errore materiale non era mai stata comunicata alla Società;

- l'Ufficio Energie rinnovabili, con nota prot. n. 3342 del 28/07/2015, inviava la copia conforme del Verbale della CdS tenutasi il 23 luglio 2015 alla Società Inergia SpA e a tutti gli Enti/Società invitati a parteciparvi;

- la Società Inergia SpA, con pec del 07/08/2015 comunicava all'Ufficio di aver caricato sul portale di Sistema Puglia, pari data, sia le integrazioni richieste da Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia con nota prot. n. 41964 del 22/07/2015, sia i chiarimenti richiesti nella riunione della predetta CdS;

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, pertanto, con nota pec del 01/09/2015 prot. 3527, informava Arpa Puglia dell'avvenuto caricamento da parte della Società delle integrazioni richieste e chiedeva alla stessa di esprimere un parere valutativo finale sulla documentazione integrata; nessun riscontro è finora pervenuto da ARPA.

Preso atto dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche-Servizio Ecologia, con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio programmazione e politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S. n. 336 del 13/12/2013 così si esprime: "in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato del 26.06.2012 n. 3782 e ai sensi dell'art. 16, comma 7 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di concludere con un provvedimento espresso a valle della prima fase sul giudizio di compatibilità ambientale delle dodici infrastrutture energetiche senza l'applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali escludendo dalla procedura di valutazione di impatto ambientale i 12 aerogeneratori ritenuti idonei sotto il profilo ambientale, giusta Determinazione Dirigenziale del 18.05.2009 n. 267, relativa alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Stornarella (FG) in loc. "Terrenove", proposto da Inergia S.p.A."

- Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche-Servizio Risorse idriche, con nota prot. 1151 del 19/03/2014, acquisita al prot. 2046 del 25/03/2014, allega modulo-parere con cui esprime parere favorevole, comunicando che per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione-Servizio attività economiche consumatori-Ufficio controllo e gestione del PRAE, con nota prot. 3986 del 18/03/2014, comunica che verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime

Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

- Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche-Servizio LL.PP-Ufficio Espropri, con nota prot. 8029 del 11/03/2014, acquisita al prot. 2007 del 21/03/2014, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni di seguito riportate:

- sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'espropriazione e/o asservimento e/o l'occupazione temporanea sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;

- corredare il piano particellare di esproprio (elaborato grafico su base catastale in formato cartaceo chiaramente leggibile) con grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o l'occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale;

- l'esproprio di immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione delle torri dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica;

- il piano particellare d'esproprio, nel suo complesso, dovrà risultare adeguato e rispondente alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010.

- Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche-Servizio LL.PP-Ufficio Coordinamento STP BA/FG, con Determinazione Dirigenziale n. 799 del 21/10/2014 esprime parere favorevole, per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 nr. 387, relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 19.25 MW e sito in località "Terre Nove" in agro del Comune di Stornarella (Fg) e relative opere connesse;

- Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio-Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica, con nota prot. 4278 del 27/04/2015 acquisita al prot. 1937 del 28/04/2015, a valle di una verifica di compatibilità paesaggistica di tre impianti presentati dalla medesima Società Inergia SpA, tutti nel Comune di Stornarella, nelle località "Rio Morto", "Terre Nove" e "Grassano", valutando gli impianti nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inseriscono e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR alla realizzazione dei soli aerogeneratori nn. 2, 4, 5, 6, 7, dell'impianto denominato "Rio Morto", ovvero come rettificato "Terre Nove" con nota prot. 4288 del 28/04/2015 ed acquisita al prot. 1957 del 28/04/2015.

Al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio della parte di intervento in oggetto che si intende autorizzare, si reputa necessaria l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti:

- le trasformazioni previste siano realizzate senza compromettere in alcun modo la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

- siano effettuate opere di mitigazione sulla cabina di consegna MT inserendo a ridosso un impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone;

- siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;

- la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli

aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, attraverso l'utilizzo di materiale drenante (terra battuta, ghiaino);

- la piantumazione lungo il lato est di n. 5 tratti della strada SP87 (Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello) di un doppio filare di alberi di olivo al fine di limitare la visibilità degli aerogeneratori da realizzare;

- vengano realizzati ed installati nei punti lungo il limite dei tratturi presenti nell'area di intervento n. 3 cippi in calcare di dimensioni 45 x 20x 100 cm con arrecante rispettivamente le scritte:

1. "RT 2015 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano";

2. "RT 2015 Parco dei Tratturi della Puglia - Tratturello Carapelle - Stornarella";

3. "RT 2015 Parco dei Tratturi della Puglia - Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello".

Si prescrive, infine, che a fine ciclo vita dell'impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;

- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);

- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

- Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Foreste Sez. Prov. di Foggia, con nota prot. 12610 del 19/05/2015, comunica che l'agro di Stornarella (Fg) non è sottoposto alla tutela del RDL 3267/1923, per cui la pratica sarà archiviata priva di determinazioni in merito al Vincolo Idrogeologico.

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. 3310 del 17/03/2014, scrive che nel rilevare nella carta del rischio archeologico la scarsa visibilità dei terreni interessati dalle opere, si fa presente la necessità di acquisire elaborati tecnico-scientifici rispondenti alla metodologia di intervento in ambiti di verifica dell'interesse archeologico dei suoli, ai sensi della normativa degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006;

- Soprintendenza belle arti e paesaggio della Puglia per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, con modulo-parere rilasciato in sede di CdS, scrive testualmente: "tenuto conto che la Società ha provveduto ad eliminare le torri n. 3 e n. 11, si ritiene di esprimere parere favorevole di compatibilità paesaggistica per gli aerogeneratori nn. 4 - 5 - 6 - 7. Per l'aerogeneratore n. 2, che risulta localizzato a una distanza di circa Km 2 dal centro abitato di Stornarella nonché ad una distanza inferiore ai 500 mt. da un corso d'acqua pubblica "Marana La Pidocchiosa", questa Soprintendenza, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004, suggerisce che la suddetta Torre venga arretrata rispetto all'acqua pubblica sopra menzionata ed al centro abitato di Stornarella";

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Bari, con nota prot. 2687 del 18/03/2014, comunica, in riferimento all'impianto in oggetto, che facendo seguito alla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria Trani, Foggia n. 3781 del 17/03/2014, di non essere competente al rilascio del provvedimento conclusivo in quanto il caso non rientra tra quelli previsti dall'art. 17, comma 3, lettera n) del D.P.R. n. 233/2007;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 10303 del 20.07.2015, acquisita al prot. 3240 del 20.07.2015, ritiene, per quanto di propria competenza (ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Inergia S.p.A., relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 13,75 MW ubicato nel Comune di Stornarella in località "Terre Nove", con le seguenti prescrizioni:

1. le modellazioni idrauliche siano estese verso valle in modo da valutare la sicurezza idraulica dell'adeguamento stradale previsto in prossimità dell'aerogeneratore 1 (già assentite).

In relazione alle prescrizioni innanzi riportate, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per

territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Si ritiene opportuno far presente che l'aerogeneratore 4 con relativi tratti di cavidotto, piazzole e piste di accesso ricade in prossimità di un impluvio del reticolo idrografico riportato nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia (attualmente non vincolante ai fini della compatibilità al P.A.I.). Poiché dal suddetto impluvio derivano potenziali pericolosità idrauliche in caso di eventi piovosi intensi, si appalesa necessario che il progettista asseveri la possibilità di realizzare detti interventi sulla base dei risultati ottenuti da opportuni studi di dettaglio, appositamente eseguiti secondo le norme del buon costruire tipiche dell'ingegneria civile;

- Città di Stornarella, con modulo parere prot. n. 1913 del 17/03/2014, consegnato dalla Società in Conferenza di Servizi in quanto non pervenuto a quest'Ufficio, comunica che il parere del Comune viene espresso in considerazione delle specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio. Dall'analisi della documentazione esprime parere favorevole a condizione che venga messo in atto un progetto o programma di mitigazione ambientale e/o ristoro ambientale; tali misure dovranno essere concordate con questa amministrazione comunale;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. 13109 del 13/07/2015, acquisito al prot. n. 3137 del 14/07/2015, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. Si richiama tuttavia la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523 ottemperando alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte, di acquisire il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Bacino per la Puglia e infine, prima dell'inizio dei lavori, di formalizzare l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dall'attraversamento ai sensi del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n° 109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

- SNAM RETE GAS, con nota prot. 98 del 16/04/2015, acquisita al prot. 1855 del 22.04.2015, comunica che dall'esame della documentazione allegata, e comparata con i disegni di dettaglio, nelle aree interessate dalle attività, non sono presenti metanodotti;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia, con nota prot. 6586 del 09/07/2015, acquisita al prot. 3099 del 10/07/2015, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art.4) per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A. il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra;

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, con nota prot. 25780 del 16/07/2015, acquisita al prot. 3205 del 17.07.2015, comunica che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi all'eventuale realizzazione dell'impianto eolico in parola, e ciò anche tenuto conto dell'ulteriore documentazione progettuale visionata in data 13/07/2015 sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) - sezione Autorizzazione Unica, afferente le varianti apportate al progetto, consistenti nella riduzione del numero degli aerogeneratori da 7 (per una potenza di 19,25 MW) a 5 (per una potenza di 13,75 MW) e nella conseguente modifica al tracciato del cavidotto utile per il collegamento alla RT;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con

nota prot. n. 24422 del 29/05/2014 acquisita al prot. n. 3285 del 30.05.2014, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali, nonché dal C.S.A.M./3<sup>A</sup>R.A., esprime parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture;

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 5692 del 21/05/2014, acquisita al prot. n. 3154 del 26.05.2014, esprime parere favorevole:

- evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);

- rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- TERNA SPA con nota TRISPA/P20140002964 del 04/03/2014, rilasciava il proprio parere favorevole sul progetto delle opere elettriche dell'impianto, già benestariato con nota TE/P20110013312 del 05/08/2011;

Preso atto delle richieste di integrazioni formulate da alcuni Enti e di seguito integralmente riportate:

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 41964 del 22/07/2015, acquisita al prot. 3306 del 23/07/2015, richiamando la nota prot. 16307 del 20/03/2015, scriveva:

"esaminato il progetto e la documentazione presentata si rileva quanto segue:

1. La società proponente ha dichiarato di rimandare la scelta del modello di aerogeneratore alla fase di realizzazione. La non definizione di un modello di aerogeneratore, che obbligatoriamente dovrà essere poi installato in fase di realizzazione, non consente di poter esprimere una valutazione tecnica. Infatti ad ogni modello di aerogeneratore corrispondono delle precise curve di emissione del rumore al variare della velocità del vento, un preciso calcolo riguardo alla gittata massima in caso di rottura di una porzione di pala. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della LR. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto: altezza mozzo, diametro pale, curve caratteristiche del rumore in funzione della velocità del vento, velocità di rotazione, caratteristiche elettriche in uscita, curve di potenza e producibilità di energia al variare della velocità del vento ecc. Nella relazione di calcolo della gittata si riscontra che lo stesso è stato eseguito per l'aerogeneratore Vestas V100 con diametro rotore di 100 metri, altezza mozzo 100 metri, velocità nominale 13.4 giri al minuto.

2. Manca una relazione di valutazione di Impatto acustico, per l'aerogeneratore che si intende installare, per la fase di esercizio, a firma di tecnico competente in acustica iscritto nell'apposito albo Provinciale/Regionale, in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel DPCM del 14-11-97. La stessa deve essere effettuata sia secondo il criterio "assoluto", sia secondo il criterio "differenziale" in corrispondenza dei recettori sensibili. Manca, inoltre, una valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione dell'impianto e del cavidotto (fase di cantierizzazione) ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

3. Manca uno studio sui potenziali impatti cumulativi, ai sensi della Deliberazione della G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122, da effettuare in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica rev. Maggio 2013 "adottate con Delibera del Direttore

Generale n. 244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale.

4. In riferimento alla valutazione previsionale di impatto acustico è stata prodotta un'ulteriore Relazione integrativa (Cod. F32-12-III emissione Luglio 2014) in cui sono stati considerati ed analizzati i recettori segnalati nel parere prot. 13997 del 11/03/2014. È stata inoltre effettuata una valutazione dell'impatto acustico di cantiere. Dalla documentazione prodotta risulta la compatibilità acustica dell'intervento proposto."

- Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III-Ispettorato Puglia-Basilicata e Molise, con nota prot. 77092 del 12/06/2015, acquisita al prot. 2667 del 15/06/2015, invitava la Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'impianto, a produrre quanto di seguito richiesto:

- attestazione di versamento di euro 140.00 su c.c. postale nr. 71 935720 (IBAN: IT92E 07601 145000000 71935720), causale: Capo 18°, capitolo 2569 art. 03, prestazioni conto terzi art. 6 Co. 1 D.lgs 366/03 Isp Bari, (indicare impianto);

- atto di sottomissione: in originale o in copia con l'indicazione dell'Ispettorato Territoriale del MiSE depositario dell'originale se già prodotto in precedenti occasioni;

- relazione tecnica: per le linee elettriche dovranno essere indicate le caratteristiche salienti di costruzione ed esercizio:

- lunghezza modalità di posa delle linee (aerea o sotterranea), tensioni e frequenza di esercizio, densità massima di corrente d'esercizio, corrente di guasto (ove disponibile e solo per linee di media tensione di lunghezza superiore ai 500 metri), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori;

- nel caso di linee interrato dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia delle tubazioni/canalizzazioni di contenimento, tipo e dimensione dei pozzetti di ispezione, ubicazione degli eventuali giunti (entro i pozzetti di ispezione o interrati);

- nel caso di linee aeree dovranno inoltre essere indicate le dimensioni e la tipologia dei sostegni unificati, il tipo di attacco (in amarro, in sospensione, a mensola, semplice o doppio), gli organi di manovra, gli accessori e il tipo degli eventuali giunti;

- per gli impianti in tubazione metallica, come per esempio le condotte forzate, rete acquedotto, rete gas, oleodotto, teleriscaldamento, dovranno essere indicate la lunghezza, la modalità e la profondità di posa, il materiale della condotta (ad esempio acciaio, ghisa sferoidale), l'eventuale adozione della protezione catodica attiva, la pressione di esercizio espressa in bar per le reti gas.

- mappa/corografia (2 copie) in scala 1:25.000 o su estratto di C.T.R. al 5.000 o altra scala idonea con evidenziata l'area dell'intervento; tale mappa deve essere funzionale alla individuazione dell'area sia per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona sia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;

- disegno planimetrico (2 copie) in scala adeguata (1:500, 1:1.000, 1:2.000) riportante l'intero tracciato delle tubazioni metalliche e delle linee elettriche (dal punto di inserimento nella rete di distribuzione esistente al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione);

- disegni delle sezioni tipo (2 copie) delle condutture elettriche e delle tubazioni metalliche;

- progetto di attraversamento (2 copie): per le linee elettriche interrato e le tubature metalliche dovrà contenere i disegni di sezioni e piante delle modalità di attraversamento e parallelismo, sia in ipotesi di cavi di telecomunicazioni direttamente interrati che di cavi di telecomunicazioni in tubazione, previste dalle norme vigenti in materia;

- dichiarazione/i della/e società di gestione dei servizi di telecomunicazione presente sul territorio attestante il tracciato di eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti sull'area interessata dagli elettrodotti/tubature di cui si richiede il Nulla Osta alla costruzione;

- documentazione grafica di progetto con il tracciato delle linee di TLC:

- deve contenere il tracciato degli eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti ed interessati dai lavori in oggetto. Tale documentazione potrà essere richiesta al gestore telefonico ovvero prodotta dallo stesso richiedente, qualora sia in grado di asseverare l'assenza di linee telefoniche interessate

dalle linee elettriche, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che “nell’area interessata alla costruzione dell’impianto ubicato in (indicare via, località, Comune, Provincia e l’eventuale denominazione dell’impianto) e delle opere connesse, le cui planimetrie progettuali sono depositate presso codesto Ministero, non sono presenti linee di telecomunicazione” oppure, in caso contrario, “sono presenti n. (indicare il numero di linee di telecomunicazione presenti) linee di telecomunicazione. Le planimetrie progettuali depositate ne documentano i tracciati ed i relativi punti di incrocio/parallelismo con la linea elettrica di nuova costruzione”. Si ricorda, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a verifica e che ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto, in caso di falsità o dichiarazione mendace, il soggetto dichiarante è perseguibile penalmente;

- dichiarazione d’impegno: nr. 2 originali da redigersi secondo il facsimile contenuto nella procedura indicata dalla Circolare del Ministero delle Comunicazioni prot. 70820 del 04/10/2007.

Rilevato che:

- la Società Inergia SpA, con pec del 30/07/2015, acquisita al prot. 3437 del 11/08/2015, in riscontro alle condizioni poste dalla SBAP in sede di C.d.S., relativamente al posizionamento dell’aerogeneratore n. 2, ha depositato sul portale telematico una tavola integrativa che documenta una distanza dell’aerogeneratore n. 2 dal corso d’acqua pubblica “Marana La Pidocchiosa” superiore ai 500 m ed una distanza dal centro abitato di Stornarella superiore ai 2 Km (che si allega alla presente);
- relativamente alle citate note di ARPA Puglia Dip. Prov. di Foggia, prot. n. 41964 del 22/07/2015 e prot. 16307 del 20/03/2015, le stesse sono state inviate alla Società con la trasmissione del Verbale della III Conferenza di Servizi, nota prot. 3342 del 28/07/2015, essendo pervenute successivamente alla riunione della CdS e quindi, non in possesso della Società;
- la Società Inergia SpA, con pec del 07/08/2015, acquisita al prot. n. 3491 del 18/08/2015, ha comunicato di aver caricato il 07/08/2015 sul portale telematico di Sistema Puglia (nel file documentazione specialistica 09), le integrazioni richieste da Arpa Puglia;
- l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, verificato l’effettivo caricamento da parte della Società, delle integrazioni richieste da Arpa Puglia Dip. Prov. di Fg, sul portale telematico, ha chiesto alla stessa con pec prot. 3527 del 01/09/2015, di esprimere un parere tecnico sulle integrazioni fornite, essendo il procedimento nella fase conclusiva;
- l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, verificata l’avvenuta consegna della suddetta pec ad Arpa Puglia, ha constatato che la stessa non ha mai avuto riscontro da parte dell’Agenzia;
- riguardo il parere del MISE nota prot. 77092 del 12/06/2015 sopra menzionato, nonché l’ulteriore nota prot. 133893 del 20/10/2015 indirizzata alla Società e pervenuta a quest’Ufficio per conoscenza, acquisita al prot. 4247 del 22/10/2015, l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 4678 del 18/11/2015, ha chiesto alla Società di attestare l’avvenuto riscontro di entrambe le note del MISE;
- la Società Inergia S.p.A. con pec del 18/11/2015, acquisita al prot. 4701 del 19/11/2015, in riscontro alla nota prot. 133893 del 20/10/2015 del MISE ed in accordo ai suoi contenuti, ha dichiarato che “l’intervento in oggetto verrà effettuato con cavi cordati ad elica visibile, come riportato dagli elaborati tecnici allegati al progetto, per cui, il procedimento autorizzativo, non necessita di specifica richiesta di Nulla Osta.....come richiesto dal MISE”. Inoltre, in riscontro alla nota prot. 77092 del 12/06/2015 sempre del MISE, allega la nota del 06/07/2015 trasmessa al MISE con raccomandata a/r completa dell’elenco degli allegati progettuali, atto di sottomissione e distinta del versamento;
- ai fini istruttori sono state convocate n. 3 riunioni di conferenza dei servizi;
- ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata;

- l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 12, D.lgs. 23 dicembre 2003 n. 387 deve concludere il procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 3844 del 29/09/2015, ha inviato alla Società Inergia S.p.A. ed a tutti gli enti/amministrazioni coinvolte nel procedimento nonché alle Società portatrici di interessi, (invitate in CdS a voler rilasciare il proprio contributo istruttorio in applicazione alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012), la comunicazione di conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi, per il progetto in oggetto.

Preso atto inoltre che:

- la Società Inergia S.p.A., con nota acquisita al prot. 3784 del 21/09/2015, informava quest'Ufficio di aver diffidato la Provincia di Foggia "al rilascio di Valutazioni ambientali positive che possano in qualche modo compromettere i progetti di titolarità della Inergia S.p.A.", avendo il Servizio Ecologia regionale già rilasciato per il parco eolico in questione, parere ambientale favorevole con D.D. n. 336/2013, parte del quale è stato già autorizzato con D.D. n. 26/2014;
- la Società Margherita Srl, con nota acquisita al prot. 4193 del 19/10/2015, riscontrata la nota prot. 3844 del 29/09/2015 di conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi per i 5 aerogeneratori costituenti il completamento del parco eolico proposto dalla Società Inergia SpA nel 2007 ed in parte già autorizzato, facendo seguito a quanto esposto in precedenti note del 28.04.2015 e del 12.6.2015, lamentava presunte disparità di trattamento a suo sfavore da parte dell'Amministrazione Regionale;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 4354 del 29/10/2015, facendo seguito a precedenti note del Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica aventi prot. n. 2888 del 26/06/2015 e prot. n. 2417 del 28/05/2015, comunicava che era già stato dato riscontro ai reclami della Società Margherita srl;
- la Società Margherita Srl, con nota acquisita al prot. 4524 del 10/11/2015, replicava ulteriormente e diffidava i rappresentanti del Servizio e della Sezione a dare puntuale e motivato riscontro ai rilievi sollevati dalla scrivente con le proprie note del 16.10.2015 e del 12.06.2015;
- l'Ufficio Energia, nella sua nuova denominazione di Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 4639 del 17/11/2015, riteneva necessario chiedere un Tavolo Tecnico con il Servizio Ecologia regionale, per effettuare un'ulteriore valutazione congiunta al fine di addivenire ad una condotta condivisa. Il tavolo si è tenuto in data 04/12/2015 alla presenza anche dell'Avvocatura Regionale e non sono emersi elementi innovativi tali da determinare esigenze di riesame né del provvedimento di compatibilità ambientale D.D. n. 336/2013 rilasciato dal Servizio Ecologia regionale alla Società inergia SpA né della conclusine positiva della Conferenza di Servizi relativa al completamento dell'impianto eolico in località "Terre Nove" nel Comune di Stornarella;
- la Società Inergia S.p.A., con nota acquisita al prot. 4526 del 10/11/2015, diffidava la Regione Puglia, Servizio Energia al rilascio di qualsiasi atto amministrativo che possa ledere i procedimenti autorizzativi di titolarità della Inergia S.p.A;
- il Servizio Energie rinnovabili e Reti, vista e considerata la precedente nota di diffida della Società Inergia S.p.A., con nota prot. 4921 del 27/11/2015, chiedeva alla Sezione Ecologia regionale ed alla Provincia di Foggia, quali determinazioni adottare relativamente alla VIA della Provincia stessa rilasciata con Determinazione n. 2293 del 07/10/2015, nonché un contributo istruttorio da entrambe le autorità ambientali in indirizzo, per riscontrare la diffida della società Inergia SpA e per definire il procedimento autorizzatorio della società Margherita srl;
- la predetta nota veniva riscontrata esclusivamente dalla Sezione Ecologia che, con nota prot. 16883 del 15/12/2015, acquisita al prot. 5239 del 16/12/2015, comunicava che, trattandosi di funzioni delegate alle Provincie, ogni valutazione di natura tecnica e amministrativa, in ordine a quanto poi confluito nel provvedimento dirigenziale n. 2223/2015 adottato dall'Amministrazione provinciale di Foggia, resta esclusivamente in capo all'Autorità delegata, potendo essa stessa, all'esito di eventuali ed opportuni

approfondimenti che con la presente si segnalano, esperire i rimedi amministrativi all'uopo previsti. Ne discende, quindi, che allo stato non compete alla scrivente Sezione fornire alcuna indicazione e/o contributo, sia di natura tecnica sia amministrativa, in ordine a quanto rappresentato nella diffida presentata dalla Società Inergia S.p.A; nessun contributo o valutazione di riesame, perveniva invece dalla Provincia di Foggia;

- il Servizio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 5189 del 14/12/2015, sempre riscontrando la nota acquisita al prot. 4526 del 10/11/2015 della Società Inergia Spa, in cui la stessa sottoponeva all'attenzione del Servizio, la situazione di sovrapposizione delle loro macchine, valutate ambientalmente compatibili con D.D. n. 336/2013 dal Servizio Ecologia regionale, con gli aerogeneratori dell'impianto della Società Margherita srl, valutate ambientalmente compatibili dalla Provincia di Foggia con D.D. n. 2293/2015, invitava la Società Inergia SpA, a fornire una perizia giurata che dimostrasse gli effetti causati dall'interferenza dei due parchi;

- la Società Inergia SpA, con nota pec acquisita al prot. n. 5283 del 18/12/2015 e successiva pec acquisita al prot. n. 5309 del 22/12/2015, contestando la sopra citata richiesta della perizia giurata da parte del Servizio Energie rinnovabili e Reti, diffidava la Regione Puglia e la Sezione Energia a rilasciare entro il termine massimo di 10 gg, il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico in oggetto, ovvero la Determinazione di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003.

Considerato che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, riscontrando la richiesta della Società acquisita al prot. 3349 del 28/07/2015, con nota prot. n. 3390 del 31.07.2015, trasmetteva ai Comuni di Stornarella e di Orta Nova, l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con l'elenco dei proprietari e relativi Fogli e Particelle, dei terreni coinvolti dalla realizzazione dell'impianto, per la pubblicazione ai rispettivi Albi pretori comunali, e di darne atto allo Scrivente Ufficio, trasmettendo eventuali osservazioni pervenute nei termini di legge;

- il Comune di Orta Nova, con nota prot. 16578 del 22.09.2015, acquisita al prot. 3833 del 28.09.2015, attesta che l'Avviso Pubblico è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 07.08.2015 al 06.09.2015 e che durante i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- il Comune di Stornarella, con nota prot. 6738 del 08/09/2015, acquisita al prot. 3777 del 21/09/2015, attesta che l'Avviso Pubblico è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 04.08.2015 al 04.09.2015 e che durante i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

- il progetto della Società Inergia S.p.A., avendo presentato istanza di A.U. in data 30.03.2007, per effetto dell'art. 5 comma 1 del R.R. n. 24/2010 non è soggetto alla sua applicazione;

- il progetto della Società Inergia S.p.A., per effetto della totalità dei pareri pervenuti in data successiva all'entrata in vigore della D.G.R. 3029 del 30.12.2010, rientra nel campo di applicazione della stessa;

- in data 22 ottobre 2015 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4, comma 4.1 della D.G.R. N.3029/10, come modificata in applicazione alla Sentenza n. 2748/2013 del TAR Lazio, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 ottobre 2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 017739;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica,

relativa alla:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 13,75 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

---

AEROGENERATORE N. X Y

---

2 2578506,2138 4567363,3654

---

4 2577134,2565 4567880,3706

---

5 2577416,0883 4568174,8427

---

6 2577896,4913 4568338,9993

---

7 2578062,3495 4567812,3544

---

- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Stornarella (FG);
- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";
- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione, in cavo sotterraneo;
- la Società Energia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Tritone, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 01752630440, con PEC del 9 novembre 2015, acquisita al prot. 4525 del 10.11.2015, e completata con pec del 16.11.2015, acquisita al prot. 4620 del 17.11.2015, ha trasmesso la seguente documentazione:
  - 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
  - asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo asseverai ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - Visura Storica Camerale Società di Capitale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012, da cui si evince che l'attuale legale rappresentante della Società è il sig. Felice Santarelli;
  - dichiarazione di Atto Notorio in tre modelli così come predisposti dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche e reperibili alla voce "modulistica" del sito ufficiale della Regione Puglia, al link Energia, debitamente compilati, sia del legale rappresentante della Società che degli stessi componenti societari.
  - copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5, comma 4, della D.G.R. n. 35/07;
  - dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di agronomo abilitato, che attesta l'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;
  - dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, da parte di agronomo abilitato, che attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti

con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.

- dichiarazione in cui si impegna a depositare il Piano di Utilizzo del materiale da scavo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entro 90 gg prima della data di inizio lavori.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 2 del 12/01/2016 sottoscritta dal Dirigente del Servizio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria geol. Elena Laghezza, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 13,75 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

---

AEROGENERATORE N. X Y

---

2 2578506,2138 4567363,3654

---

4 2577134,2565 4567880,3706

---

5 2577416,0883 4568174,8427

---

6 2577896,4913 4568338,9993

---

7 2578062,3495 4567812,3544

- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Stornarella (FG);
- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";
- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione, in cavo sotterraneo.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Inergia S.p.A deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Inoltre la presente Autorizzazione Unica viene rilasciata in pendenza del giudizio Ricorso n. 76/2013 Reg. Ric. promosso davanti al TAR Puglia dalla Società Margherita Srl, nei confronti della Inergia S.p.A.,

per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: nota prot. n. 10699 del 13/11/2012; Verbale del Tavolo tecnico tenutosi in data 15/10/2012; Verbale della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012; nota prot. n. 7968 del 30/08/2012 di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.

Pertanto, nel caso di esito favorevole alla ricorrente del suddetto giudizio, la presente AU dovrà intendersi limitata agli aerogeneratori non sovrapposti né interferenti con quelli proposti dalla Società ricorrente.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 24 febbraio 2014 dalla società Inergia S.p.A;

#### DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Inergia S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Tritone, 125, Cod. Fisc. e P.IVA 01752630440, nella persona del Sig. Felice Santarelli, nato ad Ascoli Piceno, il 28/09/1967 e residente ad Ascoli Piceno in via Tornasacco n. 27, nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 5 aerogeneratori, con potenza complessiva di 13,75 MW ed esattamente gli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate:

---

AEROGENERATORE N. X Y

---

2 2578506,2138 4567363,3654

---

4 2577134,2565 4567880,3706

---

5 2577416,0883 4568174,8427

---

6 2577896,4913 4568338,9993

---

7 2578062,3495 4567812,3544

---

- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Stornarella (FG);
- sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT e smistamento AT presso il comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Sedia D'Orlando";
- rete elettrica interna a 30 kV di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento esterno tra l'impianto e la sottostazione di trasformazione, in cavo sotterraneo;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Inergia S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
3. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 31 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione

Giuseppe Rubino

---